



MODELLO ORGANIZZATIVO

Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001

Parte Speciale D – Reati societari

00

Parte speciale “D”

I reati societari

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale D – Reati societari	00
---	---	---------------------------------------

1. – Premessa

2. – I reati di cui all'art. 25-ter del Decreto

- 2.1. - False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)
- 2.2. - Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- 2.3. - Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- 2.4. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- 2.5. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllata (art. 2628 c.c.)
- 2.6. - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- 2.7. - Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis c.c.)
- 2.8. - Formazione fittizia di capitale (art. 2632 c.c.)
- 2.9. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- 2.10. - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)
- 2.11. - Illecita influenza in assemblea (art. 2636 c.c.)
- 2.12. – Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- 2.13. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)
- 2.14. – False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. n. 19/2023)
- 2.15. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-ter del Decreto

3. - Le aree a rischio reato ed i presidi di controllo esistenti

4. – I Compiti dell’Organismo di Vigilanza

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale D – Reati societari	00
---	---	---------------------------------------

1. – PREMESSA

La presente sezione è dedicata alla categoria dei reati societari che comprende fattispecie poste a tutela di differenti beni giuridici tra cui la trasparenza societaria, la salvaguardia dell'integrità del capitale sociale e del patrimonio sociale, la correttezza della vita sociale, *sub specie* del regolare funzionamento dell'assemblea e dell'effettività del dovere di pubblicità, del regolare svolgimento del potere di controllo e della funzione di vigilanza (interni o esterni alla Società), del corretto andamento del mercato.

Si evidenzia inoltre che il catalogo dei reati societari comprende alcune fattispecie di natura contravvenzionale ed altre di natura delittuosa.

Molte delle fattispecie in questione sono formulate dal legislatore come reati propri, per la cui integrazione è previsto che i soggetti agenti rivestano determinate qualifiche o funzioni (di caso in caso: amministratori delegati, direttore generale, dirigente, sindaco, liquidatori, ecc.).

Sotto il profilo del soggetto attivo del reato è necessario infine considerare che l'art. 2639 c.c. prevede in via generale che – ai fini dell'integrazione di questi reati – al soggetto formalmente titolare della qualifica o della funzione è equiparato quello che la esercita di fatto.

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale D – Reati societari	00
---	---	---------------------------------------

2. – I REATI DI CUI ALL'ART. 25-TER DEL DECRETO

2.1. - False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Ai sensi dell'art. 2621 c.c. *“Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

Il reato in esame rientra nella categoria dei c.d. “reati propri”, reati cioè che possono essere commessi solo da soggetti “qualificati”. I soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

Ai soggetti muniti di qualifica soggettiva è equiparato, ai sensi dell’art. 2639 c.c., chi *“è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alle funzioni”, nonché “coloro che sono legalmente incaricati dall’autorità giudiziaria o dall’autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi”.*

Le condotte previste dalla fattispecie consistono, alternativamente, nell’espone nelle comunicazioni sociali previste dalla legge fatti non rispondenti al vero ovvero nell’omettere fatti rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge. Si precisa che la condotta può essere posta in essere non solo mediante la materiale alterazione dei dati contabili, ma anche mediante una valutazione estimativa “artificiosa”.

Si evidenzia la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 22474 depositata il 27 maggio 2016) secondo cui *«sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di valutazione, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l’agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni».*

I fatti falsi, esposti o commessi, devono essere “rilevanti” e concretamente idonei a indurre in errore i destinatari delle predette comunicazioni.

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale D – Reati societari	00
---	---	---------------------------------------

Oggetto della condotta sono le comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico, comprese il progetto di bilancio, le relazioni, i documenti da pubblicare ai sensi degli artt. 2501-ter in caso di fusione, ovvero in caso di acconti sui dividendi, a norma dell'art. 2433-bis c.c.

Ai sensi dell'art. 2622 c.c. *“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.*

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”

La norma in commento punisce con sanzioni più severe le false comunicazioni sociali commesse nell'ambito di Società quotate in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, o Società a queste equiparate.

L'art. 2621-bis, rubricato “Fatti di lieve entità”, dispone che *“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale”.*

Parte Speciale D – Reati societari

L'articolo prevede due distinte ipotesi: la prima è disciplinata dal primo comma che contempla l'ipotesi di lieve entità del fatto, i cui parametri sono connessi alla natura e alla dimensione della Società e alla condotta posta in essere dai soggetti attivi. La seconda ipotesi, prevista dal secondo comma, si riferisce unicamente alle caratteristiche dell'impresa e al tipo di attività da questa svolta. In questo caso è, inoltre, prevista la procedibilità a querela della Società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

In entrambe le ipotesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena è ridotta.

2.2. - Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Ai sensi dell'art. 2625 c.c. *“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.*

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.

Si tratta di reato proprio i cui soggetti attivi sono gli amministratori.

La norma richiede una condotta attiva dell'amministratore mirata a ostacolare le funzioni di controllo dei soci, organi sociali o Società di revisione. La condotta prevede due distinte modalità di commissione del reato: la prima consiste nell'occultamento di documenti; la seconda nel porre in essere altri artifici idonei, locuzione che, fungendo da formula di chiusura, contempla qualsiasi condotta fraudolenta e ingannatoria idonea allo scopo.

La responsabilità dell'ente si configura solo nell'ipotesi di danno di cui al secondo comma.

2.3. - Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)

La norma prevede che *“Gli amministratori che, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.*

La fattispecie si configura come un reato proprio che ha quale soggetto attivo gli amministratori e si attua mediante la restituzione anche simulata dei conferimenti o tramite la liberazione dall'obbligo di eseguirli.

Per “restituzione” si intende ogni operazione che determini la consegna diretta o indiretta al socio di quanto versato a titolo di capitale di rischio, ivi incluse condotte in apparenza lecite che in realtà dissimulano un'operazione di restituzione dei conferimenti, come, per esempio, l'acquisto da parte della Società di un bene

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale D – Reati societari	00
---	---	---------------------------------------

del socio a un prezzo superiore rispetto al reale valore, la concessione in comodato d'uso gratuito di un bene societario al socio, o il versamento di onorari professionali per prestazioni mai eseguite.

La “liberazione”, invece, presuppone che il socio non abbia versato il conferimento e si attua mediante una condotta che ha l'effetto di svincolarlo dall'obbligazione assunta nell'atto costitutivo, anche in forma simulata (ad esempio la remissione di un debito realizzata compensando il debito con un credito verso la Società in realtà inesistente).

2.4. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Ai sensi della norma in commento “*Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.*”

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato”.

La fattispecie tutela l'integrità del patrimonio indisponibile della Società e, in particolare, la tutela è rivolta al capitale sociale e alle riserve legali non distribuibili. Si tratta di reato contravvenzionale che ha quale soggetto attivo gli amministratori. Due sono le condotte incriminate: la ripartizione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, e la ripartizione di riserve (anche non costituite da utili) non distribuibili.

Il secondo comma prevede una particolare causa di estinzione del reato in conseguenza di una condotta riparatoria consistente nella restituzione degli utili o delle riserve indebitamente distribuiti venga effettuata prima dell'approvazione del bilancio di esercizio.

2.5. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllata (art. 2628 c.c.)

La norma in esame dispone che “*Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*”

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.”

Si tratta di un reato di danno, in quanto ai fini della sussistenza dello stesso è richiesta la lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili.

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale D – Reati societari	00
---	---	---------------------------------------

Al secondo comma è prevista una causa di estinzione del reato nel caso in cui, entro l'approvazione del bilancio d'esercizio dell'annualità interessata, venga ricostituito il capitale sociale o le riserve.

2.6. - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie incrimina *“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Soggetto attivo del reato sono gli amministratori che effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni o scissioni con altra Società. La condotta si sostanzia in operazioni societarie che incidano negativamente sul capitale sociale in danno ai creditori. È anche in questo caso prevista una causa di estinzione del reato qualora venga risarcito il danno prima del giudizio.

2.7. - Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis c.c.)

L'articolo punisce *“L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (2), o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”.*

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori o gli altri soggetti specificamente richiamati.

La condotta consiste nella violazione dei precetti di cui all'art. 2391 c.c., qualora ne derivino danni alla Società o a terzi. La norma richiamata prevede l'obbligo per l'amministratore di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società.

Si precisa che non ogni violazione della disciplina dettata dall'art. 2391 c.c. realizza la fattispecie di reato in esame, ma solo quella che abbia avuto quale conseguenza un danno per la Società o terzi.

2.8. - Formazione fittizia di capitale (art. 2632 c.c.)

La norma punisce *“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei*

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale D – Reati societari	00
---	--	---------------------------------------

conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.”

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.

La condotta, a forma vincolata, si attua mediante operazioni fittizie che hanno l’effetto di far apparire come esistente un capitale non effettivo.

2.9. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il delitto punisce *“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.”

La norma è posta a tutela dell’interesse a che i liquidatori, soggetti attivi del reato, svolgano correttamente la loro funzione. La condotta attiva si concretizza in qualsiasi forma di attribuzione o distribuzione dei beni, anche in forma simulata, e va intesa in senso ampio come trasferimento della proprietà o della titolarità dei beni.

Al secondo comma è prevista quale causa di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

2.10. - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

La fattispecie di corruzione tra privati è di recente introduzione nel nostro ordinamento. Il legislatore italiano è intervenuto in diverse occasioni negli ultimi anni al fine di dare compiuta attuazione a obblighi normativi sovranazionali e, in particolare, a quelli derivanti dalla Decisione quadro UE 2003/568/GAI relativa alla lotta alla corruzione nel settore privato.

L’attuale sistema normativo è quello risultante dal recente intervento riformatore con il D. Lgs. n. 38/2017, entrato in vigore il 14 aprile 2017, che ha apportato rilevanti modifiche alla normativa previgente in materia.

Il primo comma dell’art. 2635 c.c. prevede l’incriminazione della condotta di corruzione passiva. La norma dispone che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di Società o Enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale D – Reati societari	00
---	---	---------------------------------------

se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della Società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Il secondo comma estende l'applicabilità della norma incriminatrice, tra i soggetti corrotti, a chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. In questo caso si applica la pena ridotta della reclusione fino a un anno e sei mesi.

Il terzo comma prevede la fattispecie di corruzione attiva. È punito con le stesse pene previste per i soggetti corrotti chiunque, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma.

È quindi prevista una circostanza aggravante (pene raddoppiate) se si tratta di Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

La procedibilità, in via ordinaria, è a querela della persona offesa; il delitto diviene procedibile d'ufficio qualora dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi.

Si tratta, come accade per la corruzione “pubblica”, di un reato di pericolo. A differenza della precedente formulazione dell'art. 2635 c.c., quella attuale non prevede più, per l'incriminabilità della condotta, un danno per il patrimonio della Società di cui è esponente il soggetto corrotto. Il bene protetto dalla norma non è, pertanto il patrimonio sociale, ma, in un'ottica di “lealtà *lato sensu*”, il rapporto fiduciario che lega il soggetto “corrotto” alla Società o all'Ente nel cui ambito svolge la propria attività.

Per l'integrazione del reato, inoltre, è sufficiente il perfezionamento dell'accordo corruttivo: non è necessario, pertanto, l'effettivo compimento o l'omissione di un atto da parte del soggetto corrotto, quest'ultimo elemento costituisce soltanto l'oggetto del dolo specifico perseguito dai soggetti attivi (“*per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà*”).

L'art. 2635-*bis* c.c. prevede la nuova fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati.

Il primo comma incrimina l'istigazione compiuta dall'aspirante corruttore: chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di Società o Enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635 c.c., ridotta di un terzo.

La stessa pena si applica, in base al disposto del secondo comma, all'aspirante corrotto: i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di Società o Enti privati, nonché chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale D – Reati societari	00
---	--	---------------------------------------

per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Il reato in esame si distingue dalla corruzione consumata in quanto, a differenza di questa, l'accordo corruttivo non si perfeziona: l'offerta, la promessa o la sollecitazione non vengono accettate dalla parte alla quale sono rivolte.

La procedibilità è in ogni caso a querela della persona offesa, non essendo ipotizzabile, a differenza di quanto può avvenire per la corruzione di cui all'art. 2635, che, nel caso dell'istigazione, si verifichi un evento di distorsione della concorrenza: il fenomeno corruttivo, infatti, rimane al livello del tentativo.

L'art. 2635-ter c.c., infine, per il caso di condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma (corruzione passiva), c.c., prevede la pena accessoria dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma, c.c. (istigazione da parte dell'aspirante corrotto).

Quanto alla responsabilità da reato dell'ente, si osserva che le fattispecie criminosi che ne costituiscono il presupposto sono unicamente la corruzione tra privati attiva (art. 2635, terzo comma, c.c.) e l'istigazione commessa dall'aspirante corruttore (art. 2635-bis, primo comma, c.c.). Nel primo caso si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, nel secondo la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 del Decreto.

2.11. - Illecita influenza in assemblea (art. 2636 c.c.)

L'articolo punisce *“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”*.

Si tratta di un reato comune in quanto può essere commesso da “chiunque”, anche da soggetto estraneo alla compagine societaria, il quale, al fine di ottenere direttamente o far ottenere ad altri, attraverso una delibera assembleare per la cui adozione è richiesto il *quorum* dei votanti, un profitto ingiusto, cioè non corrispondente a una pretesa giuridicamente fondata.

Per “atti simulati o fraudolenti” si deve intendere qualsiasi comportamento artificioso finalizzato all'alterazione della formazione della maggioranza in assemblea, utile a conseguire lo scopo illecito dell'agente. Il reato si perfeziona solo nel momento in cui si forma la maggioranza assembleare.

2.12. - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale D – Reati societari	00
---	---	---------------------------------------

La disposizione prevede *“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”*.

Si tratta di un reato comune posto a tutela del corretto funzionamento dei meccanismi di determinazione dei prezzi degli strumenti finanziari non quotati sul mercato.

La norma prevede due tipologie di condotta: la prima di “aggiotaggio informativo”, che consiste nella divulgazione, attuata con qualsiasi mezzo, di informazioni false che siano indirizzate a una pluralità indeterminata di destinatari. Per notizia non devono intendersi semplici voci, *rumors* o dicerie che siano sprovviste di riferimenti concreti e oggettivi.

La seconda modalità di condotta consiste nel compimento di operazioni simulate, con ciò intendendosi sia la simulazione assoluta, sia la simulazione relativa. L’operazione simulata per essere in concreto idonea a incidere sull’andamento dei prezzi degli strumenti finanziari deve essere in qualche modo conosciuta da quello stesso pubblico le cui decisioni si vogliono influenzare. Per “altri artifici” si intende un qualunque comportamento che denoti una oggettiva e intrinseca capacità ingannatoria.

2.13. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)

Ai sensi dell’art. 2638 c.c. *“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale D – Reati societari	00
---	---	---------------------------------------

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 3-bis.

Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza”.

Il reato si configura quale reato proprio e i soggetti attivi sono individuati in attori dotati di poteri decisionali e direttivi; sul fronte dei soggetti passivi, e quindi dell’identificazione delle Autorità pubbliche di Vigilanza, andranno ricompresi in via principale CONSOB, Ivass e Banca d’Italia, e, secondo un’interpretazione più estesa, tutte le Autorità Amministrative indipendenti.

Il primo comma individua un reato di mera condotta, che si estrinseca attraverso due alternative modalità.

La prima consiste nell’esposizione di fatti materiali concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria non rispondenti al vero (anche se oggetto di valutazione).

La seconda consiste invece nell’occultamento con altri mezzi fraudolenti di fatti che i soggetti individuati dalla norma avrebbero dovuto comunicare alle Autorità pubbliche di Vigilanza.

La giurisprudenza ritiene che assumano rilevanza anche le condotte omissive: ad esempio, parrebbe integrare l’ipotesi in esame l’aver celato alla conoscenza degli Organi di Vigilanza l’esistenza di documenti nascosti all’interno di una cassaforte aziendale e non esibiti nel corso di un’ispezione.

Al secondo comma è invece disciplinata l’ipotesi di un reato di danno, quest’ultimo consiste nell’ostacolo alle funzioni degli Organismi di Vigilanza. In questo caso la condotta è a forma libera.

Il terzo comma, infine, contiene una circostanza aggravante a effetto speciale, qualora si tratti di Società quotate.

2.14. – False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. n. 19/2023)

Ai sensi dell’art. 54 D. Lgs. n. 19/23 “Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all’art. 29, forma documenti in tutto in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l’applicazione della pena accessoria di cui all’articolo 32-bis del codice penale”.

Per la configurazione della fattispecie in esame è necessario che la condotta materiale consista nella:

- falsificazione in tutto in parte di documenti;
- alterazione di documenti veri;
- dichiarazioni mendaci;

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale D – Reati societari	00
---	---	---------------------------------------

- omissione di riferire informazioni rilevanti all'Autorità competente.

Il dolo richiesto dal reato è specifico in quanto è necessario che l'autore abbia agito al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare come previste all'art. 29 del Decreto.

Inoltre, per quanto concerne il secondo comma, si prevede che in caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione è obbligatoria l'applicazione della pena accessoria di cui all'art 32 bis del codice penale e, dunque, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Ebbene, a seguito della lettura dell'articolo *de quo*, si evince come la società dopo l'approvazione del progetto, comprensivo della predisposizione di termini e condizioni operative, debba richiedere al notaio il rilascio del certificato preliminare attestante la conformità degli atti preliminari al completamento dell'operazione.

Infine, per quanto riguarda l'ambito di applicazione della nuova disciplina si rimanda integralmente all'art 2 del D. Lgs. n. 19/2023.

2.15. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-ter del Decreto

In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile o da altre leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

c) LETTERA ABROGATA DALLA L. 27 MAGGIO 2015, N. 69;

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale D – Reati societari	00
---	---	---------------------------------------

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

r) per il delitto di aggrigtaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2

s-ter per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale D – Reati societari	00
---	---	---------------------------------------

(**le Aree a rischio ed i presidi di controllo esistenti**) per valutare se è necessario un maggiore grado di specificità o se allo stato, non avendo ancora completato le procedure, possiamo restare un minimo più "generici" di modo da non complicare eccessivamente la futura stesura delle stesse procedure.

Resta inteso che, non appena terminate anche queste ultime, occorrerà comunque ritoccare il MOG (anche in vista del futuro cambio di governance).

Una volta approvato il lavoro farò gli ultimi ritocchi sulla parte relativa alla sicurezza sul lavoro.

Resto naturalmente a disposizione per un incontro da qui a venerdì per discutere meglio del lavoro svolto e per accordarci sulle future attività.

L'occasione è gradita per formulare i miei migliori saluti.

Federico Borzelli

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale D – Reati societari	00
---	---	---------------------------------------

Oggetto della presente Parte Speciale sono i reati societari, ovvero quelle fattispecie le cui condotte vengono poste in essere da soggetti che ricoprono specifici ruoli all'interno della Società (ad es. amministratori, sindaci, direttori generali, liquidatori), cagionando, in linea generale, un danno nei confronti dei soci, dei creditori e della Società stessa.

La presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi cui i destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandato.

Occorre preliminarmente evidenziare che, in tutte le aree "a rischio reato" qui considerate, occorre osservare i seguenti **Presidi di Controllo Generali** (a cui si aggiungono Presidi di Controllo Specifici in relazione a singole attività sensibili o categorie di attività sensibili):

- 1) rispetto del Codice Etico;
- 2) formazione in ordine al Modello e alle tematiche di cui al D. Lgs. n. 231/2001, rivolta alle risorse operanti nell'ambito delle aree a rischio, con modalità di formazione appositamente pianificate in considerazione del ruolo svolto;
- 3) diffusione del Modello tra le risorse aziendali, mediante consegna di copia su supporto documentale o telematico e pubblicazione del Modello e dei protocolli maggiormente significativi (ad es., Codice Etico, Sistema Disciplinare, Procedure rilevanti, ecc.) sulla intranet della Società;
- 4) diffusione del Modello tra i Terzi Destinatari tenuti al rispetto delle relative previsioni (ad es., fornitori, appaltatori, consulenti) mediante pubblicazione dello stesso sul sito intranet della Società o messa a disposizione in formato cartaceo o telematico;
- 4) dichiarazione con cui i Destinatari del Modello, inclusi i Terzi Destinatari (ad es., fornitori, consulenti, appaltatori), si impegnano a rispettare le previsioni del Decreto;
- 5) previsione e attuazione del Sistema Disciplinare volto a sanzionare la violazione del Modello e dei Protocolli ad esso connessi;
- 6) acquisizione di una dichiarazione, sottoscritta da ciascun destinatario del Modello della Società, di impegno al rispetto dello stesso, incluso il Codice Etico;
- 7) implementazione di un sistema di dichiarazioni periodiche (almeno semestrali) da parte dei Responsabili Interni con le quali si fornisce evidenza del rispetto e/o della inosservanza del Modello (o, ancora di circostanze che possono influire sull'adeguatezza ed effettività del Modello);

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale D – Reati societari	00
---	---	---------------------------------------

8) creazione di una “Sezione 231” all’interno della intranet aziendale, presso cui pubblicare tutti i documenti rilevanti nell’ambito del Modello della Società (ad es., Modello, Codice Etico, Protocolli aziendali in esso richiamati);

9) rispetto dell’organigramma aziendale.

Area a rischio n. 1: contabilità e bilancio

Attività sensibili:

- a) redazione del bilancio;
- b) redazione della relazione sulla gestione;
- c) redazione di altre comunicazioni sociali;
- d) approvazione progetto del bilancio;
- e) formazione di documenti diretti a informare i soci sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

Reati ipotizzabili:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- Formazione fittizia di capitale (art. 2632 c.c.)

Ulteriori presidi (specifici) di controllo:

- 1) la Società si impegna a:
 - a) comportarsi sempre con diligenza, correttezza e trasparenza, nell’interesse dei soci e del mercato;
 - b) organizzarsi in modo da escludere la ricorrenza di situazioni di conflitto di interesse e, in tali occasioni, assicurare comunque l’equilibrata tutela degli interessi in conflitto;
 - c) adottare misure affinché non si realizzi una indebita circolazione/diffusione, all’interno della Società di informazioni rilevanti;
- 2) ai destinatari è fatto espresso **obbligo** di rispettare tutte le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano le attività aziendali sensibili rispetto al rischio di commissione di uno o più reati societari previsti dal Decreto, nonché tutte le norme di legge che tutelano l’integrità e l’effettività del capitale sociale, al fine di non creare nocumeto alle garanzie dei creditori e, più in generale, ai terzi;
- 3) ai destinatari è fatto espresso **obbligo** di osservare una condotta improntata a principi di integrità, correttezza e trasparenza nell’attività di formazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, in modo da fornire ai soci e al pubblico informazioni veritiere e corrette sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale D – Reati societari	00
---	---	---------------------------------------

4) ai destinatari è fatto espresso **obbligo** di esercitare le proprie funzioni e i propri poteri secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle deleghe vigenti, nonché dai principi contenuti nel presente Modello, evitando di abusare degli stessi;

5) ai destinatari è fatto espresso **obbligo** di effettuare con tempestività, correttezza, completezza e buona fede tutte le comunicazioni eventualmente previste dalla legge e dai regolamenti alle Autorità regolatrici del mercato e alle altre Autorità pubbliche di Vigilanza;

6) ai destinatari è fatto espresso **obbligo** di improntare i rapporti con i *mass media* al rispetto del diritto all'informazione, secondo criteri di accuratezza, coerenza con i principi e le politiche della Società e in conformità con le leggi, le regole e le pratiche di condotta professionale;

7) è fatto espresso **obbligo** di prestare una particolare attenzione alla stima delle poste contabili: i soggetti che intervengono nel procedimento di stima devono esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento. Il bilancio deve, inoltre, essere completo sotto il profilo dell'informazione societaria e deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge e dalle Istruzioni di Vigilanza. Analoga correttezza è richiesta agli amministratori, ai direttori generali, agli eventuali liquidatori nella redazione di tutte le altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete;

8) è fatto **divieto** a tutti i destinatari di tenere condotte di qualsiasi natura tali da integrare i reati societari suddetti;

9) è fatto **divieto** a tutti i destinatari di porre in essere condotte che, se pur lecite, possano favorire, direttamente o indirettamente, la commissione dei reati di cui sopra;

10) è fatto **divieto** a tutti i destinatari di indicare o inviare per l'elaborazione o l'inserimento in dette comunicazioni, dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;

11) è fatto **divieto** a tutti i destinatari di porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti o alla sovra fatturazione), ovvero volte a creare "fondi neri" o "contabilità parallele";

12) è fatto **divieto** a tutti i destinatari di esporre, all'interno dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero la mancata indicazione, nei medesimi documenti, di informazioni, la cui comunicazione è prescritta dalla legge, riguardanti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, con modalità idonee a indurre in errore i destinatari, cagionando anche un danno patrimoniale alla Società, ai soci o ai creditori;

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale D – Reati societari	00
---	---	---------------------------------------

- è fatto **divieto** a tutti i destinatari di diffondere notizie false ovvero porre in essere altre operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a determinare una sensibile alterazione della valutazione del capitale sociale e della Società stessa.

Area a rischio n. 2: Processo Amministrativo – contabilità generale/ Processo Finanziario-Tesoreria/operazioni societarie che possono incidere sulla integrità del capitale sociale

Attività sensibili:

a) operazioni di aumento o riduzione di capitale.

Reati ipotizzabili:

- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllata (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Formazione fittizia di capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.).

Ulteriori presidi (**specifici**) di controllo:

1) la Società si impegna a:

- a) comportarsi sempre con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei soci e del mercato;
- b) organizzarsi in modo da escludere la ricorrenza di situazioni di conflitto di interesse e, in tali occasioni, assicurare comunque l'equilibrata tutela degli interessi in conflitto;
- c) adottare misure affinché non si realizzi una indebita circolazione/diffusione, all'interno della Società di informazioni rilevanti;

2) ai destinatari è fatto espresso **obbligo** di rispettare tutte le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano le attività aziendali sensibili rispetto al rischio di commissione di uno o più reati societari previsti dal Decreto, nonché tutte le norme di legge che tutelano l'integrità e l'effettività del capitale sociale, al fine di non creare nocimento alle garanzie dei creditori e, più in generale, ai terzi;

3) è fatto **divieto** a tutti i destinatari di tenere condotte di qualsiasi natura tali da integrare i reati societari suddetti;

4) è fatto **divieto** a tutti i destinatari di porre in essere condotte che, se pur lecite, possano favorire, direttamente o indirettamente, la commissione dei reati di cui sopra;

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale D – Reati societari	00
---	---	---------------------------------------

5) è fatto **divieto** a tutti i destinatari di formare o aumentare in modo fittizio il capitale della Società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, nonché procedere alla sottoscrizione reciproca di azioni o quote e alla sopravvalutazione in modo rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione;

6) è fatto obbligo di rispettare, in caso di riduzione del capitale sociale, di fusione e/o di scissione, le norme di legge poste a tutela dei creditori;

7) è vietata la restituzione, anche simulata, da parte degli amministratori dei conferimenti ai soci, o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;

8) è vietata la ripartizione di utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero la ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;

9) è vietato l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi previsti dalla legge, di azioni o quote sociali, così da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;

10) è vietata l'effettuazione, da parte degli amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra Società o scissioni, che cagionino danno ai creditori;

11) è vietata la formazione o l'aumento fittizio del capitale della Società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, nonché la sottoscrizione reciproca di azioni o quote e la sopravvalutazione in modo rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione;

12) è vietata la ripartizione, da parte dei liquidatori, dei beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagionino danno ai creditori;

13) in relazione alla gestione delle operazioni concernenti conferimenti, distribuzioni di utili o riserve, sottoscrizione o acquisto di azioni o quote sociali, operazioni sul capitale sociale, fusioni o scissioni, riparto di beni in sede di liquidazione, gli Esponenti Aziendali sono tenuti a osservare i seguenti principi di comportamento:

a) qualsiasi iniziativa o decisione relativa alle attività predette deve essere approvata dall'organo amministrativo e di gestione della Società;

b) contestualmente a una eventuale approvazione, dovrà essere tempestivamente informato l'OdV, il quale avrà diritto ad analizzare tutti i dati relativi alle operazioni in esame anche in pendenza di svolgimento;

c) l'OdV avrà, altresì, l'obbligo di segnalare all'Organo Amministrativo eventuali irregolarità o criticità emerse durante l'esecuzione di dette procedure, potendo indicare eventuali adempimenti risolutivi.

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale D – Reati societari	00
---	---	---------------------------------------

Area a rischio n. 3: Processo amministrativo – contabilità generale/attività di produzione documentazione/informazione necessaria per la decisione di soci in fase assembleare

Reati ipotizzabili:

- Illecita influenza in assemblea (art. 2636 c.c.).

Ulteriori presidi (specifici) di controllo:

- 1) la Società si impegna a:
 - a) comportarsi sempre con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei soci e del mercato;
 - b) organizzarsi in modo da escludere la ricorrenza di situazioni di conflitto di interesse e, in tali occasioni, assicurare comunque l'equilibrata tutela degli interessi in conflitto;
 - c) adottare misure affinché non si realizzi una indebita circolazione/diffusione, all'interno della Società di informazioni rilevanti;
- 2) ai destinatari è fatto espresso **obbligo** di rispettare tutte le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano le attività aziendali sensibili rispetto al rischio di commissione di uno o più reati societari previsti dal Decreto;
- 3) è vietato determinare o influenzare illecitamente l'assunzione delle delibere assembleari, ponendo, a tal fine, in essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificiosamente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare;
- 4) è fatto **divieto** a tutti i destinatari di porre in essere i seguenti comportamenti di tenere condotte di qualsiasi natura tali da integrare i reati societari suddetti;
- 5) è fatto divieto di porre in essere condotte che, se pur lecite, possano favorire, direttamente o indirettamente, la commissione dei reati di cui sopra;
- 6) è vietato determinare, con atti simulati o con frode, della maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Area a rischio n. 3: Processo amministrativo – contabilità generale/gestione dei controlli e delle verifiche

Attività sensibili:

- a) rapporti con i revisori contabili/società di revisione;
- b) gestione dei rapporti e delle comunicazioni con le Autorità pubbliche di Vigilanza;
- c) verifiche interne.

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale D – Reati societari	00
---	---	---------------------------------------

Reati ipotizzabili:

- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)

Ulteriori presidi (specifici) di controllo:

- 1) la Società si impegna a:
 - a) comportarsi sempre con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei soci e del mercato;
 - b) organizzarsi in modo da escludere la ricorrenza di situazioni di conflitto di interesse e, in tali occasioni, assicurare comunque l'equilibrata tutela degli interessi in conflitto;
 - c) adottare misure affinché non si realizzi una indebita circolazione/diffusione, all'interno della Società di informazioni rilevanti;
- 2) ai destinatari è fatto espresso **obbligo** di esercitare le proprie funzioni e i propri poteri secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle deleghe vigenti, nonché dai principi contenuti nel presente Modello, evitando di abusare degli stessi;
- 3) ai destinatari è fatto espresso **obbligo** di effettuare con tempestività, correttezza, completezza e buona fede tutte le comunicazioni eventualmente previste dalla legge e dai regolamenti alle Autorità regolatrici del mercato e alle altre Autorità pubbliche di Vigilanza;
- 4) è fatto **divieto** a tutti i destinatari di tenere condotte di qualsiasi natura tali da integrare i reati societari suddetti;
- 5) è fatto **divieto** a tutti i destinatari di porre in essere condotte che, se pur lecite, possano favorire, direttamente o indirettamente, la commissione dei reati di cui sopra;
- 6) è fatto obbligo di effettuare con tempestività, correttezza, completezza e buona fede tutte le comunicazioni eventualmente previste dalla legge e dai regolamenti alle Autorità regolatrici del mercato e alle altre Autorità pubbliche di Vigilanza;
- 7) è fatto obbligo di osservare una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento della Società e la corretta interazione tra i suoi organi sociali, assicurando e agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale, nei modi previsti dalla legge, nonché la libera e regolare formazione della volontà assembleare;
- 8) è vietato impedire od ostacolare in qualunque modo, anche occultando documenti o utilizzando altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo e di revisione, proprie della Società di revisione;
- 9) è vietata la comunicazione alle Autorità pubbliche di Vigilanza di fatti non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, ovvero l'occultamento di fatti che avrebbero dovuto essere

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale D – Reati societari	00
---	---	---------------------------------------

comunicati; nonché l'ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da Pubbliche Autorità, attuato consapevolmente e in qualsiasi modo, anche omettendo le comunicazioni dovute alle medesime Autorità;

10) è altresì imposto all'Organo Amministrativo, anche per il tramite di un soggetto appositamente incaricato:

a) di curare il sistema interno di revisione della documentazione attinente al bilancio di esercizio, alle scritture contabili, alla relazione semestrale, avente a oggetto informazioni sullo stato economico e patrimoniale della Società, verificando che detta documentazione raggiunga gli obiettivi di veridicità e correttezza dei dati;

b) di verificare e, conseguentemente, attestare l'adequatezza del bilancio d'esercizio (di tutta la documentazione riguardante lo stato patrimoniale, contabile e finanziario della Società), alle caratteristiche dell'impresa e che siano stati rispettati i criteri imposti dalla legge per la formazione di dette scritture, con particolare riferimento ai criteri formali e sostanziali richiesti dalla normativa contabile.

Nell'ipotesi in cui le attività di cui alle lettere a) e b) siano affidate ad un altro dirigente, l'Organo Amministrativo è tenuto a garantire al soggetto preposto sia in possesso dei poteri necessari per lo svolgimento delle attività affidate, nonché di verificare la puntuale corrispondenza delle mansioni svolte con i risultati da raggiungere. Il dirigente è tenuto, altresì, a riferire periodicamente all'Organo Amministrativo e all'OdV un aggiornamento periodico dell'attività svolta.

Infine, in relazione all'incarico conferito alla Società di revisione, l'Organo Amministrativo deve assicurare:

a) che il professionista non si trovi in situazioni di incompatibilità previste dalla legge;

b) che venga individuato il personale aziendale tenuto a trasmettere al revisore la documentazione necessaria per lo svolgimento dell'incarico affidato;

c) che la Società di revisione legale prenda contatti con l'OdV e, congiuntamente all'Organo Amministrativo, venga predisposto e assicurato un sistema di informazione tra quest'ultimi e il revisore.

Area a rischio n. 4: partecipazioni a gare pubbliche e/o ad accordi negoziali

Reati ipotizzabili:

- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

Ulteriori presidi (specifici) di controllo:

1) la Società si impegna a:

- a) comportarsi sempre con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei soci e del mercato;

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale D – Reati societari	00
---	---	---------------------------------------

b) organizzarsi in modo da escludere la ricorrenza di situazioni di conflitto di interesse e, in tali occasioni, assicurare comunque l'equilibrata tutela degli interessi in conflitto;

2) ai destinatari è fatto espresso **obbligo** di esercitare le proprie funzioni e i propri poteri secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle deleghe vigenti, nonché dai principi contenuti nel presente Modello, evitando di abusare degli stessi;

3) è fatto **divieto** a tutti i destinatari di tenere condotte di qualsiasi natura tali da integrare i reati societari suddetti;

4) è fatto **divieto** a tutti i destinatari di porre in essere condotte che, se pur lecite, possano favorire, direttamente o indirettamente, la commissione dei reati di cui sopra;

5) è imposto agli Esponenti Aziendali, nella partecipazione a gare d'appalto, di non intrattenere rapporti con esponenti dell'ente committente o delle Società concorrenti per ragioni diverse da quelle meramente professionali.

Area a rischio n. 5: approvvigionamento; rapporti con i fornitori.

Attività sensibili:

a) definizioni delle attività di approvvigionamento delle materie prime, con particolare riguardo agli accordi contrattuali con fornitori e al loro successivo adempimento;

b) gestione dei rapporti con istituti di credito (ad es. banche, assicurazioni, finanziarie);

c) ove sussistano controversie con specifiche controparti (ad es. fornitori, somministratori di servizi), rilevano le procedure adottate per la loro risoluzione, anche con riferimento a eventuali accordi transattivi (sul punto si rinvia ai presidi relativi all'area a rischio n. 6 della presente Parte Speciale).

Reati ipotizzabili:

- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

Ulteriori presidi (specifici) di controllo:

1) la Società si impegna a:

a) comportarsi sempre con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei soci e del mercato;

b) organizzarsi in modo da escludere la ricorrenza di situazioni di conflitto di interesse e, in tali occasioni, assicurare comunque l'equilibrata tutela degli interessi in conflitto;

2) ai destinatari è fatto espresso **obbligo** di esercitare le proprie funzioni e i propri poteri secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle deleghe vigenti, nonché dai principi contenuti nel presente Modello, evitando di abusare degli stessi;

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale D – Reati societari	00
---	---	---------------------------------------

3) è fatto **divieto** a tutti i destinatari di tenere condotte di qualsiasi natura tali da integrare i reati societari suddetti;

4) è fatto **divieto** a tutti i destinatari di porre in essere condotte che, se pur lecite, possano favorire, direttamente o indirettamente, la commissione dei reati di cui sopra;

5) nella negoziazione e stipula dei contratti devono essere adottati e attuati uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano:

- l'iter di definizione e di attuazione delle politiche commerciali;
- le modalità e i parametri per la determinazione del prezzo e della congruità dello stesso rispetto ai riferimenti di mercato, tenuto conto dell'oggetto del contratto e delle quantità;
- previsioni contrattuali finalizzate a garantire l'osservanza, da parte del contraente, di principi di controllo/regole etiche nella gestione delle attività, con ulteriore definizione delle modalità di gestione di eventuali scostamenti;
- approvazione del contratto da parte di adeguati livelli autorizzativi.

6) nella gestione dei contratti devono essere adottati e attuati uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano:

- la verifica della coerenza dell'ordine rispetto ai parametri previsti nel contratto medesimo;
- la verifica della completezza e accuratezza della fattura rispetto al contenuto del contratto/ordine, nonché rispetto ai beni/servizi prestati;

7) è **vietato** a tutti i destinatari del Modello effettuare od offrire denaro o altre liberalità finalizzate a ottenere trattamenti di favore nella conduzione di attività aziendali, incluse controparti italiane o estere che possano influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare qualsiasi vantaggio per la Società nella sua interessezza;

8) è vietato promettere o riconoscere compensi o prestazioni in favore di fornitori, consulenti o altri partners che non trovino ragione in apposite attività richieste, incarichi da svolgere e regolarmente conseguiti secondo specifici rapporti contrattuali stipulati e approvati dall'Organo Amministrativo della Società;

9) è fatto obbligo di osservare le regole per l'affidamento di consulenze o incarichi a professionisti esterni alla Società;

10) ove sussistano controversie con specifiche controparti (ad es. fornitori, somministratori di servizi), rilevano le procedure adottate per la loro risoluzione, anche con riferimento a eventuali accordi transattivi.

Area a rischio n. 6: gestione controversie

Attività sensibili:

- a) risoluzione di controversie con eventuali partners contrattuali.

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale D – Reati societari	00
---	---	---------------------------------------

Reati ipotizzabili:

- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

Ulteriori presidi (specifici) di controllo:

1) la Società si impegna a:

- a) comportarsi sempre con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei soci e del mercato;
- b) organizzarsi in modo da escludere la ricorrenza di situazioni di conflitto di interesse e, in tali occasioni, assicurare comunque l'equilibrata tutela degli interessi in conflitto;

2) ai destinatari è fatto espresso **obbligo** di esercitare le proprie funzioni e i propri poteri secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle deleghe vigenti, nonché dai principi contenuti nel presente Modello, evitando di abusare degli stessi;

3) è fatto **divieto** a tutti i destinatari di tenere condotte di qualsiasi natura tali da integrare i reati societari suddetti;

4) è fatto **divieto** a tutti i destinatari di porre in essere condotte che, se pur lecite, possano favorire, direttamente o indirettamente, la commissione dei reati di cui sopra;

5) nell'ambito di risoluzione di controversie con eventuali partners contrattuali, anche mediante il ricorso ad accordi transattivi, è fatto obbligo di garantire procedure trasparenti e tracciabili;

c) nell'ambito di risoluzione di controversie con eventuali partners contrattuali è fatto obbligo di astenersi dalla dazione o dalla promessa di denaro o di altra liberalità che non sia effettuata in buona fede o motivata dalla volontà di influenzare la capacità di giudizio della controparte.

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale D – Reati societari	00
---	---	---------------------------------------

Area a rischio n. 7: Processo di gestione delle risorse umane

Attività sensibili:

- a) attività relative alla selezione, assunzione, amministrazione e gestione del personale dipendente.

Reati ipotizzabili:

- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

Ulteriori presidi (specifici) di controllo:

- 1) la Società si impegna a:

- a) ispirare la selezione, l'assunzione e la gestione del personale ai principi di correttezza e di imparzialità, nel rispetto della professionalità e delle competenze del candidato e del dipendente;
- b) individuare i canali di ricerca delle risorse. Qualunque selezione al di fuori di tali canali deve essere considerata una operazione in deroga e, pertanto, adeguatamente motivata;
- c) selezionare risorse corrispondenti ai profili effettivamente necessari alle esigenze aziendali;
- d) rispettare i seguenti principi: segregazione tra chi manifesta la necessità di assumere personale, chi approva il budget delle assunzioni, chi seleziona e assume i candidati;
- e) selezionare di norma una rosa di candidati per la copertura della posizione;
- f) procedere con una valutazione comparativa dei candidati sulla base dei criteri di professionalità, preparazione e attitudine in relazione alle mansioni per le quali avviene l'assunzione;
- g) garantire che il colloquio sia svolto da almeno due persone possibilmente appartenenti a funzioni/direzioni diverse;
- h) definire criteri generali per la progressione delle carriere, mediante assessment periodici delle competenze e del potenziale. Promozioni fuor piano dovranno essere oggetto di segnalazione all'OdV.

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale D – Reati societari	00
---	---	---------------------------------------

4. – I COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

I soggetti coinvolti nel processo sono tenuti a comunicare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

Con riferimento alle attività aziendali relative alla redazione e approvazione del bilancio, delle relazioni e delle altre scritture contabili, nonché con riguardo ai rapporti con revisori contabili e/o Società di revisione operanti con la Società, l’OdV, in aggiunta e a integrazione degli ordinari compiti previsti nella Parte Generale del Modello, è tenuto:

- a monitorare l’efficacia delle procedure interne per scongiurare il reato di false comunicazioni sociali;
- a verificare la sussistenza delle condizioni ideali per permettere al revisore contabile e/o alla Società di revisione di svolgere in autonomia i compiti loro affidati;
- a predisporre e garantire un efficiente sistema di *report* con il personale preposto alle mansioni in detta attività, con il revisore contabile e/o la Società di revisione e, unitamente a questi, con l’Organo Amministrativo;
- a proporre eventuali integrazioni alle regole comportamentali introdotte con la presente Parte Speciale, di cui dovrà curare la tenuta e la conservazione, mediante supporto cartaceo o informatico, presso i propri archivi.

Inoltre, ove la Società decidesse di procedere a operazioni di fusione, scissione, aumenti o diminuzione di capitale, vendita o richiesta di sottoscrizione di azioni, l’OdV deve essere tempestivamente informato, nonché coinvolto nello svolgimento delle attività predette al fine di verificare se da tali operazioni possano sorgere criticità dalle quali deriverebbe la commissione dei reati societari. Nei casi descritti, la Società garantirà che i propri organi di *governance*, eventualmente con il supporto del personale preposto all’attività di controllo interno, provvederanno a coadiuvare l’OdV mediante continui e puntuali flussi informativi.